

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 25/06/2024

FATTO

Parte ricorrente espone di aver stipulato, con l'intermediario resistente, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto. Il contratto è stato sottoscritto in data 7 novembre 2017, per un importo pari ad € 19.320/00 da rimborsare in n. 120 rate di € 161/00 ciascuna; esso è stato estinto anticipatamente con decorrenza 31 agosto 2022, in corrispondenza della rata n. 57.

Parte ricorrente contesta i conteggi estintivi effettuati dall'intermediario, chiedendo il rimborso delle commissioni e degli oneri non goduti; la pretesa è stata quantificata in € 1.595/69, oltre interessi.

L'intermediario resiste alla pretesa. Sostiene che le voci commissionali di cui ora il ricorrente chiede il rimborso hanno natura *upfront*, e che – alla luce della recentissima sentenza della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2023, in causa C-555/21 – tali oneri non devono essere rimborsati in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

DIRITTO

I. La pretesa del ricorrente concerne il rimborso delle seguenti voci: commissioni per l'intermediario finanziario (nelle due declinazioni, quota ripetibili e quota non ripetibili); commissioni di distribuzione e costo invio delle comunicazioni periodiche. La decisione circa la ripetibilità di tali oneri commissionali deve essere assunta alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale (n. 263/2022), la quale ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito – con modificazioni – nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». L'abrogazione del riferimento alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia ha fatto venir meno il fondamento della distinzione tra costi cd. *upfront* e cd. *recurring*, con conseguente attribuzione al cliente del diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti al momento della sottoscrizione, inclusi quelli *upfront*.

Il quadro è stato poi completato con l'apposito intervento normativo concretizzatosi con l'art. 27 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con la legge n. 136/2023.

Il Collegio disattende l'argomentazione dell'intermediario, secondo cui i principi affermati nella nota sentenza c.d. Lexitor (CGE 11 settembre 2019 in causa C-383/18) sarebbero ora modificati dalla successiva sentenza resa sempre dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 9 febbraio 2023 (c.d. Unicredit Bank Austria). Quest'ultima pronuncia, infatti, fa riferimento alla materia dei contratti di credito immobiliare (direttiva 2014/17), mentre il contratto per cui è causa rientra nell'ambito applicativo della direttiva 2008/48, cui appunto si riferisce la sentenza c.d. Lexitor.

II. Ciò chiarito, presentano natura *upfront* le seguenti voci commissionali: commissioni per l'intermediario finanziario – quota non ripetibile e commissioni di distribuzione; il relativo rimborso deve quindi essere calcolato secondo il criterio della curva degli interessi, alla luce di quanto a suo tempo indicato dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019.

All'esito dell'applicazione del criterio di rimborso ora indicato, le somme da restituire sono pari ad € 613/24 per le commissioni per l'intermediario finanziario – quota non ripetibile ed € 171/52 per i costi di distribuzione.

Presentano invece natura *recurring* le altre voci commissionali menzionate nel ricorso, ossia le commissioni per l'intermediario finanziario – quota ripetibile ed il costo per l'invio delle comunicazioni periodiche. Ai fini della quantificazione dei rimborsi dovuti, per la prima voce trova applicazione il criterio contrattuale, che richiama la curva degli interessi; ciò conduce ad un importo pari ad € 262/82. Per la seconda voce, invece, in assenza di apposite previsioni contrattuali sul punto, il Collegio applica il criterio di proporzionalità lineare *pro rata temporis*, che conduce ad un importo pari € 11/55.

La somma delle diverse voci - al netto del rimborso già effettuato in sede di conteggio estintivo pari ad € 274,36 - genera un totale pari ad € 784/77.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 785,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO